



SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVA ALLE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO:

“.....”

CUP

L.R. 2 aprile 2014, n. 11 Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014. Art. 9 – Celebrazioni per il centenario della Grande Guerra

TRA

la Regione del Veneto, Giunta Regionale, con sede a Venezia Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da....., Direttore, nata a, domiciliata per la carica a Venezia,

E

il, in seguito denominato “Soggetto Attuatore”, con sede in, Via, codice fiscale....., P. IVA....., rappresentato da....., nato a (..) il....., nella sua qualità di

PREMESSO CHE

- la Giunta regionale, nell'ambito del programma delle celebrazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale, considerando le progettualità sviluppate e note alla Regione, ha inteso approvare un piano di interventi strutturali o infrastrutturali, attraverso cui perseguire un'azione di recupero, ripristino e manutenzione straordinaria del patrimonio di beni, monumenti e vestigia, distribuito sul territorio veneto, nell'intento di favorire la fruizione delle testimonianze storiche relative alla Grande Guerra nel Veneto;

- con DGR n. 2496 del 23/12/2014 si è data attuazione al programma regionale per il recupero e valorizzazione di beni della Prima Guerra Mondiale per l'utilizzazione delle risorse finanziarie stanziare ai sensi della L.R. 11/2014, art. 9, e sono stati quindi individuati gli interventi strutturali oggetto di contributo in base ai criteri indicati nella DGR n. 1621/2014;

- con DDR n. 60 del 3/6/2016 della Sezione Beni Culturali è stato fissato al 31/12/2018 il nuovo termine di conclusione degli interventi di cui alla DGR n. 2496 del 23/12/2014 e confermato con DGR n. _____ del _____;

Le parti convengono quanto segue per regolare le modalità attuative dell'intervento:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione; in particolare si dà atto che per l'intervento proposto dal soggetto attuatore, a fronte di un costo complessivo ammissibile previsto in euro....., con DGR n. 2496/14 è stato concesso il contributo regionale di euro, con una intensità di aiuto che, in misura percentuale, risulta comunque compatibile con la normativa comunitaria.

ART. 2 – OGGETTO

La presente convenzione regola i rapporti intercorrenti fra la Regione del Veneto, Giunta Regionale, rappresentata dalla Direzione Beni Attività Culturali e Sport ed il Comune di, di seguito



indicato come soggetto attuatore, in merito alla realizzazione, in conformità a quanto stabilito negli articoli successivi ed alle previsioni dell'art. 9 della L.R. 11/2014 e della DGR n. 2496/14, dell'intervento di "....."

ART. 3 – RUOLO DELLA REGIONE E DEL SOGGETTO ATTUATORE

La Regione, mediante la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, può impartire direttive e prescrizioni per la realizzazione dell'intervento ed assume gli atti amministrativi e di spesa relativi al contributo concesso. Effettua gli opportuni controlli di verifica della corretta esecuzione degli interventi sotto il profilo amministrativo, contabile e tecnico.

Il soggetto attuatore assume il rischio di esecuzione dell'intervento proposto e si impegna ad effettuarlo nei termini ed alle condizioni progettuali presentate. Si impegna, inoltre, per un periodo di nove anni dalla realizzazione dell'intervento, a non cedere la proprietà dell'immobile e a non eseguire modifiche che ne alterino natura, finalità e destinazioni d'uso o che procurino un altrui vantaggio indebito.

ART. 4 – TERMINI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

La presente convenzione ha validità dalla sua sottoscrizione e sino alla conclusione del rapporto con la Regione, con la liquidazione a saldo del contributo o con la revoca dello stesso.

Si conviene il seguente crono programma:

- trasmissione del progetto esecutivo entro il;
- conclusione dell'intervento (con collaudo o certificato di regolare esecuzione) entro il
- rendicontazione finale dell'intervento: entro il e, in ogni caso, non oltre il 31.12.2018.

Può essere richiesta, entro il termine finale di rendicontazione, una motivata proroga. Il mancato rispetto del termine di rendicontazione finale o prorogato comporta la decadenza dal diritto al contributo e l'eventuale obbligo di restituzione delle somme già erogate nel caso di mancata funzionalità dell'opera.

Il soggetto attuatore inoltre è tenuto a fornire, su richiesta, relazioni informative sullo stato di avanzamento del progetto dichiarando eventuali criticità o motivazioni di scostamento nel cronoprogramma comunicato.

ART. 5 – IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Il soggetto attuatore, oltre agli adempimenti connessi alla normativa sul CUP, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed alla nomina del RUP, il cui nominativo deve essere comunicato alla Regione, si obbliga ad approvare i progetti ed acquisire i pareri obbligatori degli organi tecnici consultivi competenti e ad acquisire a propria cura e spese tutte le autorizzazioni, assensi e nulla osta comunque denominati, necessari ai fini dell'attuazione dell'intervento, nonché gli atti di verifica secondo le disposizioni previste dagli artt. 25 e 26 del D.Lgs. 50/2016. Inoltre si impegna a:

- a) assumere le funzioni di stazione appaltante secondo la normativa vigente;
- b) effettuare i procedimenti per l'affidamento dei lavori, servizi ed eventuali forniture, nel rispetto delle direttive comunitarie e delle leggi nazionali e regionali, fornendone apposita attestazione da parte del RUP, all'atto della prima richiesta di erogazione del contributo successiva all'espletamento delle predette procedure.
- c) monitorare l'andamento dei lavori e inoltrare tempestivamente i dati necessari all'Osservatorio Regionale per i Lavori Pubblici, ove previsto;
- d) dirigere, contabilizzare i lavori e coordinare la sicurezza nel rispetto delle normative vigenti, adottando per l'attuazione dell'intervento una contabilità separata (o codifica delle spese) secondo il principio della diretta e inequivocabile imputazione della spesa al contributo;
- e) fornire alla Regione le determinazioni di liquidazione o altro atto equivalente al fine di dare certezza della spesa realizzata;



- f) realizzare integralmente le opere in conformità al progetto esecutivo sul quale viene confermato il contributo, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente formulate;
- g) accettare che la spesa sostenuta per l'intervento è riconosciuta in ragione della sua funzionalità e pertanto del raggiungimento degli obiettivi previsti;
- h) attuare l'intervento e rendicontare le spese sostenute alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport entro i termini stabiliti;
- i) eseguire il collaudo o rilasciare il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016;
- j) apporre nel cantiere un cartello avente i contenuti di cui all'Allegato "A1" al presente atto;
- k) a lavori ultimati, apporre, in posizione visibile, una targa con le caratteristiche riportate nell'Allegato "A2";
- l) raccogliere e archiviare tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile in un luogo appropriato e facilmente accessibile per eventuali ispezioni, mettendola a disposizione della Regione per almeno cinque anni dalla liquidazione del saldo del contributo;
- m) compilare la documentazione illustrativa dell'intervento realizzato con i contenuti di cui all'Allegato "A3" al presente atto, inviandola digitalmente alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
- n) affrontare eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'affidamento e/o dell'esecuzione dei lavori;

Il soggetto attuatore nell'esecuzione dell'intervento osserva le vigenti norme, anche in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.lgs. 81/2008 per quanto applicabili.

ART. 6 – COPERTURA FINANZIARIA E SPESE AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO

Il contributo regionale è assegnato in conto capitale per l'importo massimo di euro e nella percentuale del..... della spesa rendicontata ritenuta ammissibile a fronte di un costo complessivo di euro....., e viene confermato con il provvedimento mediante il quale la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, considerati i contenuti come rispondenti alle finalità della L.R. 11/2014 art. 9, prende atto del progetto esecutivo trasmesso dal Soggetto Attuatore.

In merito all'ammissibilità delle spese si stabilisce quanto segue: tutte le spese devono essere inerenti all'intervento da finanziare e debitamente documentate;

- a) sono ammissibili le spese sostenute dopo il 28/07/2014;
- b) costituisce spesa ammissibile l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dall'attuatore, nonché ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale o assicurativo, purché non siano recuperabili dal soggetto beneficiario del finanziamento;
- c) sono ammissibili le spese relative all'apertura di uno o più conti bancari, per consulenze legali, le parcelle notarili, le perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità, se direttamente connesse all'operazione e necessarie per la sua preparazione e realizzazione;
- d) sono ammissibili le spese per garanzie fornite da banche, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari, ove siano previste dalle normative vigenti;
- e) è ammissibile la spesa relativa all'imposta di registro, purché strettamente funzionale all'intervento;
- f) sono ammissibili le spese relative all'acquisto di materiale usato purché risulti la provenienza esatta del materiale, lo stesso non abbia beneficiato nel corso dei 7 anni precedenti di un contributo regionale, nazionale o comunitario, il prezzo non deve essere superiore al suo valore di mercato e comunque inferiore al costo di materiale simile nuovo, le caratteristiche tecniche del materiale usato sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti;
- g) è considerata spesa ammissibile l'acquisto e/o l'esproprio di terreni, purché la percentuale di tale spesa non superi il 10% del totale della spesa ammissibile. Detta percentuale può essere superata tramite deroghe concesse dalla Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
- h) è considerata spesa ammissibile l'acquisto e/o l'esproprio di edifici, nei limiti del 30% del totale della spesa ammissibile e a condizione che l'immobile non abbia beneficiato, negli ultimi 10 anni, di un finanziamento regionale, nazionale o comunitario. Sarà richiesta la presentazione di una perizia giurata di stima ai sensi dell'art. 6 lett. a) del DPR 196/2008. L'edificio deve essere utilizzato per la



destinazione strettamente conforme alle finalità dell'intervento per il periodo di almeno nove anni dalla conclusione dell'intervento;

- i) sono ammissibili le spese sostenute per arredi, attrezzature e apparecchiature di nuova fabbricazione, nonché spese per impianti e reti tecnologiche, purché strettamente funzionali agli interventi;
- j) sono ammissibili le spese tecniche relative a studi di fattibilità, progettazione, direzione lavori, collaudi, nella misura massima del 10% dell'importo complessivo dell'intervento;
- k) sono altresì ammissibili le spese per rilievi, sicurezza, prove di laboratorio, sondaggi archeologici e geologici, indagini propedeutiche alla progettazione, nonché le spese di pubblicità relative alle gare d'appalto, le spese per la predisposizione di cartellonistica di cantiere;
- l) le spese per la locazione finanziaria (leasing) sono ammissibili purché il finanziamento venga utilizzato per ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto dei contratti di locazione finanziaria, e venga prevista una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene oppure, in alternativa, si preveda una clausola di riacquisto. Beneficiario del finanziamento può essere il concedente o in alternativa l'utilizzatore del bene. L'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene, rimanendo escluse le spese connesse al contratto relative ai tributi, interessi, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi. I canoni pagati devono essere comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente. In caso di risoluzione anticipata del contratto, previamente autorizzata dalla Direzione Beni Attività Culturali e Sport, il Soggetto attuatore si impegna a restituire la parte della sovvenzione corrispondente al periodo residuo. L'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanziata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce spesa ammissibile (art. 4 comma 1, punto 4 DPR 196/2008);
- m) è considerata spesa ammissibile; il costo dell'ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione, calcolato conformemente alla normativa vigente e riferito esclusivamente al periodo di cofinanziamento;
- n) le spese generali vanno debitamente giustificate e sono considerate ammissibili secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 8 del DPR 196/2008;
- o) non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il soggetto attuatore abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario regionale, nazionale e/o comunitario;
- p) non sono ammissibili le spese relative al pagamento di interessi passivi o debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio, e gli altri oneri meramente finanziari, nonché le spese per ammende, penali, controversie legali e contenziosi.

Le spese per lavori realizzati in difformità al progetto esecutivo e non autorizzate, non sono considerate ammissibili in sede di liquidazione finale.

Alla quota parte di spesa non assistita dal contributo, il Soggetto Attuatore fa fronte mediante risorse acquisite autonomamente.

ART. 7 – VARIANTI AL PROGETTO ED UTILIZZO DELLE ECONOMIE

Eventuali varianti ai progetti finanziati dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a condizione che riguardino interventi che mantengano comunque le destinazioni d'uso iniziali e/o siano finalizzate ad una loro migliore funzionalità o gestione.

Le autorizzazioni ad eseguire varianti dovranno essere richieste prima della loro realizzazione ed in ogni caso non produrranno un aumento dell'importo del contributo già concesso.

Le spese per lavori già realizzati in difformità dal progetto e non autorizzate, non saranno considerate spese ammissibili in sede di liquidazione finale.

Varianti che snaturino le finalità e l'uso previsti dalla proposta ammessa dalla DGR 2496/2014, comporteranno la revoca del contributo.

Le economie conseguite in corso di realizzazione a qualsiasi titolo sono accantonate e possono essere eventualmente utilizzate dal Soggetto Attuatore nell'ambito del progetto approvato solo su espressa e preventiva autorizzazione regionale nel rispetto di quanto sopra riportato.

Per il rilascio di ogni autorizzazione di variante, è necessario trasmettere in allegato alla richiesta il relativo quadro economico di confronto.



In ogni caso rimane in capo al Soggetto Attuatore ogni responsabilità relativa al rispetto delle vigenti disposizioni in materia lavori pubblici.

ART. 8 - EROGAZIONI IN ACCONTO DEL CONTRIBUTO

Il Soggetto Attuatore può richiedere alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport erogazioni corrispondenti a spese maturate, presentando formale richiesta, nei termini di cui all'art. 6, allegando la seguente documentazione:

- domanda di erogazione del contributo, numerata progressivamente, con indicazione della somma rendicontata redatta secondo i modelli di cui agli allegati **A4** e **A5**;
- riscontro fotografico del cartello di cantiere (necessario solo in sede di primo acconto) di cui all'allegato **A1**.

In particolare, per quanto attiene le spese per lavori:

- Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.);
- Certificato di Pagamento;
- Provvedimento di approvazione degli atti contabili e liquidazione della spesa, fatture e mandati di pagamento.

Per altre Spese:

- Provvedimento di liquidazione, fatture e mandati di pagamento;
- Dichiarazione di afferenza della spesa al contributo.

Contestualmente all'invio della richiesta di erogazione in acconto, il Soggetto Attuatore provvede a trasmettere copia della sopra elencata documentazione all'organo di collaudo, dandone menzione nella richiesta di erogazione.

Il Soggetto Attuatore trasmette altresì al collaudatore la documentazione giustificativa delle spese sostenute per attività diverse dai lavori.

La richiesta di erogazione dell'acconto dovrà certificare in questo caso l'afferenza della spesa al contributo regionale.

Nel caso in cui in luogo del collaudo dei lavori sia prevista l'emissione di un certificato di regolare esecuzione, la documentazione di cui sopra è trasmessa alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport.

L'organo di collaudo verifica, anche mediante controlli a campione, la congruenza delle opere realizzate e delle spese sostenute rispetto agli obiettivi dell'intervento, redigendo apposito verbale dei sopralluoghi in corso d'opera effettuati, da trasmettere tempestivamente alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport.

La Regione eroga al Soggetto Attuatore, compatibilmente con la disponibilità di cassa, le somme richieste in acconto, applicando una percentuale del%, pari al rapporto intercorrente fra il contributo assegnato e il costo complessivo dell'intervento indicato in euro

Non sono ammesse erogazioni in acconto nel corso dei lavori per importi superiori al 90 % del contributo spettante.

ART. 9 – SALDO DEL CONTRIBUTO

Su richiesta del Soggetto Attuatore, la Direzione Beni Attività Culturali e Sport accerta in via definitiva il contributo spettante al Soggetto Attuatore e liquida il saldo, successivamente all'acquisizione della seguente documentazione:

- domanda di erogazione del saldo del contributo, numerata progressivamente, con indicazione della somma rendicontata redatta secondo i modelli di cui agli allegati **A4** e **A5**;
- stato finale dei lavori;
- certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione;
- relazione aclarante che, per le spese non riferite a lavori, ne specifichi l'afferenza al contributo corredata dell'elenco progressivo riepilogativo dei giustificativi di spesa (dichiarazione delle spese sostenute e rendicontate) nel quale saranno riportati anche gli estremi dei mandati di pagamento;



- provvedimento con il quale il Soggetto Attuatore ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo e la spesa effettivamente sostenuta;
- copia dei mandati di pagamento;
- copia delle fatture oggetto di erogazione del contributo.

Non è accordata la liquidazione del saldo del contributo fino a che il Soggetto Attuatore non abbia provveduto a trasmettere alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport prova fotografica dell'apposizione in cantiere del cartello di cui all'Allegato "A1", della targa prevista dall'Allegato "A2", nonché la documentazione illustrativa dell'intervento realizzato elaborata utilizzando lo schema che costituisce l'Allegato "A3".

Art. 10 – COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il collaudo dei lavori, viene eseguito dal o dai collaudatori all'uopo nominati nel rispetto delle previsioni degli artt. 48 e ss della L.R. n. 27/2003.

L'organo di collaudo come sopra individuato, oltre a definire i rapporti tra il Soggetto Attuatore e appaltatore, procede a tutti gli accertamenti necessari ad attestare la regolare esecuzione delle opere e l'adempimento degli obblighi assunti dal Soggetto Attuatore, eseguendo tutti gli accertamenti sperimentali di esercizio per il tempo ritenuto necessario ai fini della verifica della perfetta esecuzione e del regolare funzionamento delle opere.

Nei casi in cui non sia previsto il collaudo, dovrà essere redatto apposito certificato di regolare esecuzione.

Nel caso in cui gli atti di collaudo siano riferiti a lavori di estensione maggiore rispetto a quelli oggetto del contributo, questi ultimi dovranno risultare debitamente evidenziati negli stessi atti di collaudo, al fine di consentire l'istruttoria di competenza regionale circa la congruità delle opere realizzate, rispetto al contributo assegnato.

ART. 11 – RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

È disposta la riduzione proporzionale del contributo qualora la rendicontazione delle spese risulti inferiore al costo totale ammissibile dell'intervento o qualora le stesse siano accertate come non ammissibili, a condizione che l'intervento risulti funzionale e rispondente alle stesse finalità di quello originariamente finanziato.

ART. 12 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

È disposta la revoca del contributo, qualora siano accertate gravi irregolarità o inadempimenti, e in particolare:

- cessione del bene prima che siano decorsi nove anni dalla chiusura dell'intervento;
- varianti in corso d'opera che modifichino elementi sostanziali o caratteristiche peculiari dell'opera snaturando l'intervento previsto, le sue finalità o le destinazioni d'uso;
- spesa sostenuta da un soggetto diverso dal Soggetto Attuatore;
- mancata trasmissione alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport della rendicontazione finale entro il termine massimo stabilito o prorogato;
- mancata funzionalità dell'intervento;
- negli altri casi rinvenibili nella presente convenzione.

La revoca comporta la restituzione delle somme già erogate.

In caso di rinuncia al contributo da parte del Soggetto Attuatore, il medesimo è tenuto a dare immediata e formale comunicazione. Nel caso in cui sia già stata effettuata l'erogazione del contributo, o di una quota parte di esso a titolo di acconto, l'importo va interamente restituito alla Regione secondo le indicazioni che saranno fornite.



Art. 13 – RESPONSABILITÀ

Il Soggetto Attuatore si obbliga ad osservare le disposizioni comunitarie, statali e regionali vigenti, anche in materia di contratti pubblici, ed è unico responsabile del rispetto delle stesse nonché unico responsabile della concreta esecuzione dell'intervento approvato e pertanto risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità in ordine a quanto sopra specificato.

ART. 14 – CONTROVERSIE

Le controversie tra Amministrazione Regionale e Soggetto Attuatore che non sia risultato possibile definire in via conciliativa, sia durante l'esecuzione dei lavori sia dopo il compimento degli stessi, sono deferite al Giudice Ordinario. A tal fine è competente il Foro di Venezia.

E' esclusa ogni responsabilità regionale su controversie che dovessero insorgere tra Soggetto Attuatore e appaltatore.

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 07 marzo 2005 n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto Legislativo 07 marzo 2005 n. 82 ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Soggetto Attuatore

Il Sindaco

Per la Giunta Regionale

Il Direttore della
Direzione Beni Attività Culturali e Sport
Dott.ssa Maria Teresa De Gregorio

Venezia, li _____

ART. 15 – CLAUSOLE ONEROSE

Il Soggetto Attuatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, sottoscrivendo il presente articolo dichiara di voler approvare in modo specifico le clausole di cui ai precedenti articoli 5 "Impegni del Soggetto Attuatore" e art. 14 "Controversie".

Per il Soggetto Attuatore

Elenco allegati:

Allegato A1: Modello del cartello di cantiere;

Allegato A2: Modello di targa;

Allegato A3: Documentazione informativa relativa all'intervento eseguito

Allegato A4: Modello di domanda di erogazione del contributo.

Allegato A5: Elenco progressivo riepilogativo dei giustificativi di spesa.

